

## STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO

### ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - TITOLO DI ACCESSO VALIDO AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE TITOLO DI ACCESSO VALIDO AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, D.M. N. 17/2011 E S.M.I

#### 1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Unità di Competenza	Unità di Risultati di Apprendimento
---	Veicoli: struttura e funzionamento
---	Elementi di fisica
---	Guida dei diversi tipi di veicoli
---	Norme di comportamento sulle strade
---	Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
---	Stato psicofisico dei conducenti
---	Elementi di primo soccorso

#### 2. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO

- Età non inferiore a ventuno anni
- Diploma di istruzione di secondo grado
- Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- Possesso di patente di guida comprendente: almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.
- Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione
- Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.
- I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno

### 3. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME

O.	Articolazione dell'Unità di competenza/Contenuti	Unità di Risultati di Apprendimento	Durata minima	di cui in FAD	Crediti Formativi
1	<b>Conoscenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione dei veicoli , elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento</li> </ul>	Veicoli: struttura e funzionamento	20	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011
2	<b>Conoscenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi di fisica</li> </ul>	Elementi di fisica	10	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011
3	<b>Conoscenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi</li> </ul>	Guida dei diversi tipi di veicoli	10	0	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
4	<b>Conoscenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Norme di comportamento sulle strade</li> </ul>	Norme di comportamento sulle strade	20	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011
5	<b>Conoscenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni</li> </ul>	Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni	10	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011

6	<b>Conoscenze</b> • Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc	Stato psicofisico dei conducenti	5	0	Non ammesso il riconoscimento di credito formativo di frequenza
7	<b>Conoscenze</b> • Elementi di primo soccorso	Elementi di primo soccorso	5	0	Credito formativo di frequenza con valore a priori per gli insegnanti abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 17/2011
<b>DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DEL TIROCINIO CURRICULARE</b>			<b>80</b>	<b>0</b>	

#### Nota di propedeuticità

L'ordine di realizzazione delle Unità di risultato di apprendimento è definito dall'Organismo, sulla base di una logica di propedeuticità, dall'Organismo di Formazione erogante il corso

#### 4. METODOLOGIA DIDATTICA

Prevedere attività di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante lezioni simulate

#### 5. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento

#### 6. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI

- Crediti di ammissione: --
- Crediti formativi di frequenza: ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i., l'insegnante abilitato ai sensi dell'art 8 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso patente di guida comprendente: almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, è dispensato dalla frequenza delle Unità di Risultato di Apprendimento così come previsto nella tabella di cui al punto 4 - Articolazione, propedeuticità e durate minime

## 7. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI

Corpo docente qualificato in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17.

*Docenti dei corsi di formazione*

*a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:*

*1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;*

*2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196;*

*3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;*

*4) laurea magistrale in giurisprudenza;*

*5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;*

*b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività' almeno negli ultimi cinque anni;*

*c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività' almeno negli ultimi cinque anni;*

*d) medico iscritto all'Ordine;*

*e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:*

*1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;*

*2) laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270*

del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine

f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;

2) laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;

g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004;

2) laurea magistrale in fisica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.

## **8. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE**

Attestato di frequenza di parte seconda privata, rilasciato dall'organismo di formazione erogatore del corso, indicante in esplicito "Corso di formazione per Istruttore di autoscuola, valido ai fini dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.". E' fatto obbligo ai soggetti accreditati, al termine dello svolgimento dei corsi di trasmettere alla Regione Abruzzo l'elenco completo degli attestati rilasciati.

Condizione minima di ammissione alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento e' la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. Tutte le prove, inclusa quella finale, sono a cura del Soggetto erogatore.